



PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA SCOLASTICA
A FAVORE DI MINORI DISABILI
PERIODO 2017-2021
CIG: 69191295E0

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/98 art.139, finalizzata ai sensi dell'art. 12 e seguenti della L.104/92 all'integrazione scolastica di alunni in possesso dell'attestato di disabilità e handicap con certificazione di gravità, rilasciato dalla competente Commissione, residenti nel territorio comunale e i cui nominativi e il monte orario stabilito sono evidenziati attraverso la diagnosi funzionale ed il Piano Educativo Integrato al quale partecipano la famiglia dell'alunno, il corpo docente, il Dirigente Scolastico e il personale della competente Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL Toscana nord/ovest - Zona dell'Elba.

L'attivazione del servizio è prevista solo su indicazione ufficiale del Responsabile dell'UFSMIA dell'Azienda USL 6 di Livorno - Zona dell'Elba, non avendo il Comune discrezionalità e competenza in relazione alla redazione del P.E.I.

Il servizio è di natura specialistica e si differenzia dall'assistenza di base alla persona di competenza dell'Istituzione Scolastica, realizzata mediante il personale ausiliario presente nella scuola, ed ha per obiettivo lo sviluppo della massima autonomia del minore anche da un punto di vista comunicativo, favorendo l'inserimento scolastico al fine di contribuire a realizzare un effettivo diritto allo studio e alla piena integrazione sociale.

L'intervento riguarda il sostegno assistenziale e/o socio - educativo, aggiuntivo e non sostitutivo dell'intervento scolastico, per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di minori disabili certificati, per i quali nel progetto individualizzato multi disciplinare sia stato concordato questo tipo di intervento.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà inizio con l'aggiudicazione definitiva dello stesso e scadenza il 30 giugno 2021.

Qualora durante la durata dell'appalto, dovessero insorgere a livello comprensoriale elbano, forme di gestione del servizio a livello associato o di altra natura, è facoltà del Comune di Campo nell'Elba aderire a tale forma di gestione, nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 3 – BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

1. **Il costo orario del servizio** pari ad € 20,40 oltre IVA, calcolato sulla base del costo orario del lavoro dei dipendenti, cat.Dl, delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo, costituisce la base di gara.

2. **Il valore complessivo dell'appalto** viene stimato in presunti € 364.507,20 oltre IVA, espresso sulla base di un calcolo ipotetico delle ore di assistenza (quantificate complessivamente in n.17868 - n.3.900 ore per anno), mentre invece il corrispettivo da riconoscere come dovuto alla cooperativa risulterà mensilmente determinato con precisione dal totale delle ore di assistenza effettivamente prestate per la corretta esecuzione del servizio affidato.

L'esecuzione del servizio seguirà la seguente articolazione:

- a) ore fronte alunno (assistenza diretta)
- b) ore complementari di programmazione scolastica dedicate alla stesura ed alla verifica del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e alle riunioni specialistiche per ogni alunno (assistenza indiretta/alunno)
- c) ore di formazione e supervisione (assistenza indiretta/educatori)

Le ore di cui alla lettera b) non possono superare le 12 ore complessive per anno scolastico per ogni minore assistito salvo disposizioni dell'UFSMIA dell'Azienda USL nord/ovest - Zona Elba e devono essere ricavate nell'ambito delle ore di assenza annuali di ogni alunno. Qualora le assenze siano inferiori, saranno garantite comunque dal Comune.

Il suddetto costo orario è comprensivo di tutte le spese ed oneri, tra cui, in via esemplificativa:

- costo contrattuale, derivante dall'applicazione dei CCNL, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- costi di coordinamento;
- costi degli spostamenti del personale ed, eventualmente, degli utenti del servizio da effettuarsi a cura e spese dell'aggiudicatario;
- costi derivanti dal rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'aggiudicatario è tenuto ad aumentare o diminuire la propria prestazione entro il 20% dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto in essere.

In considerazione della peculiarità del servizio, caratterizzato dalla imprevedibilità, viene richiesto all'aggiudicatario l'impegno a garantire l'incremento o la diminuzione della prestazione originaria anche oltre il 20%, previo specifico accordo con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4 - FINALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto si connota come un servizio di assistenza educativa le cui finalità sono:

- promuovere l'integrazione scolastica;
- rendere possibile l'effettivo esercizio del diritto allo studio;
- agevolare il processo d'inserimento scolastico e la partecipazione alle attività educative;
- fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;
- favorire il raggiungimento dell'autonomia individuale;
- favorire la diffusione nell'ambito scolastico della cultura della diversità, dell'aiuto reciproco, della solidarietà;
- stimolare le capacità relazionali e comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente.

Il servizio orientato al raggiungimento delle predette finalità deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, teso alla soddisfazione dei bisogni individuali di ogni singolo studente con disabilità.

L'area di pertinenza delle attività degli operatori si realizza, in base al Piano Educativo Individuale (P.E.I.) a cui prende parte la famiglia dell'alunno, il corpo docente, il dirigente dell'Istituto Scolastico e il personale della Azienda USL, in un'ottica di integrazione e non di sostituzione con il lavoro svolto dal personale docente di sostegno, in azioni dirette a dare risposte ai bisogni (quali il bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento rapporto distanza -vicinanza).

Le aree di intervento sono già oggetto di specifica azione didattica, da parte di docenti (curricolari e di sostegno). Il personale incaricato del servizio si inserisce quindi in un itinerario già avviato agendo in stretta collaborazione con il personale docente.

Possono accedere al servizio di assistenza educativa specialistica, gli alunni in possesso dell'attestato di disabilità e handicap con connotazione di gravità, rilasciato dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/92, con priorità agli alunni disabili la cui situazione è compromessa anche da gravi disturbi comportamentali.

L'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda USL Toscana nord/ovest - Zona dell'Elba, accertato il possesso dei requisiti previsti, invia (entro il mese di luglio di ogni anno) richiesta di attivazione del servizio di assistenza specialistica al Comune.

La richiesta contiene il profilo professionale dell'operatore da impiegare e il numero delle ore settimanali necessarie.

Trattandosi di alunni in situazione di gravità, i quali devono usufruire di un sostegno didattico, in rapporto di uno ad uno, al fine di favorire il pieno sviluppo delle capacità individuali degli stessi, nonché per ottenere il raggiungimento di massimi livelli di autonomia personale nella sfera della comunicazione e della socializzazione, viene redatto per ogni singolo caso un progetto individualizzato a cura dell'UFSMIA, che conterrà le indicazioni operative sul caso, gli obiettivi da raggiungere e le verifiche in itinere.

L'aggiudicatario deve disporre di una specifica figura di coordinamento distinta dal personale assistenziale ed educativo e che tenga i contatti con tutti gli operatori.

Il Coordinatore sarà inoltre referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori.

Avrà il compito di tenere i collegamenti con la scuola e con i servizi socio-sanitari competenti.

L'aggiudicatario dovrà fornire a fine anno scolastico al responsabile dell'Ufficio competente del Comune una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti.

Dovrà, inoltre, impegnarsi ad attivare una sede operativa preferibilmente nell'ambito territoriale della zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio o quanto meno del territorio della provincia di Livorno, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per l'utenza, assicurando un recapito telefonico attivo durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

Per la gestione del servizio viene disposto quanto di seguito precisato:

a) il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione del rischio di impresa, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici rientranti nella effettiva ed esclusiva disponibilità dell'aggiudicatario e secondo l'organizzazione dallo stesso prescelta;

b) l'aggiudicatario deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale educativo in possesso dei seguenti titoli:

- educatore professionale o diploma di laurea ad indirizzo educativo o psicologico, se di nuova nomina;
- assistente educativo o traduttore del linguaggio dei segni in entrambi i casi con almeno un anno di esperienza nello specifico settore adeguatamente documentato
- diploma di laurea in discipline umanistiche (o titoli equipollenti) o diploma di maturità, in entrambi i casi con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore adeguatamente documentati

c) l'aggiudicatario dovrà garantire una figura di coordinamento professionale che sia operativa a tempo pieno e che si interfacci con il servizio competente per l'Ente. Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in scienze educative o in scienze dei servizi sociali o in scienze pedagogiche o psicologiche, o altra laurea con documentata esperienza di almeno tre anni nel ruolo;

d) prima dell'effettivo inizio del servizio il Comune, sentito il Dirigente Scolastico e sulla base della comunicazione dell'UFSMIA dell'Azienda USL Toscana nord/ovest - Zona Elba, comunicherà all'aggiudicatario il piano operativo del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni:

- elenco alunni
- numero ore di assistenza da effettuare per ciascun alunno
- plessi scolastici presso i quali attivare l'intervento

e) l'aggiudicatario, attenendosi al suddetto piano operativo, dovrà concordare l'articolazione dell'orario di svolgimento dell'intervento educativo con i singoli plessi scolastici in base alle prioritarie esigenze dell'alunno;

f) il servizio verrà svolto ordinariamente dal lunedì al venerdì, salvo diverse esigenze rappresentate. Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero degli operatori necessari verranno concordati in relazione al numero, ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. In generale non deve essere prevista compresenza dell'operatore con l'insegnante di sostegno, salvo casi particolari. Il servizio non dovrà subire interruzioni nell'ambito della giornata;

- g) ciascun operatore dovrà avere contatti diretti con la famiglia dell'alunno e con il Dirigente Scolastico, onde essere avvisato tempestivamente per assenze anche improvvise ed evitare pertanto di prendere servizio. L'aggiudicatario, all'avvio del servizio, deve dare conferma scritta al Comune in merito all'attuazione del presente comma specificandone le modalità operative seguite;
- h) in caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a restare a scuola (salvo situazioni eccezionali, da documentare, in cui non è stato possibile avvertirlo, caso in cui sarà corrisposta 1 ora di servizio), né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati. In caso di assenza e malattia prolungata dell'alunno, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente Scolastico e su specifica approvazione scritta del Comune e dell'UFSMIA, essere in parte recuperate o comunque utilizzate per interventi mirati sull'alunno stesso; in tal caso può non essere garantita la continuità della figura educativa. Le ore di assistenza previste e non prestate, ove non utilizzate per interventi mirati sull'alunno preventivamente autorizzati, dovranno essere "accantonate" come "fondo riserva ore" ed utilizzate per attività complementari (assistenza indiretta) relative all'alunno stesso e rendicontate;
- i) l'abbinamento tra alunno e operatore viene effettuato dall'aggiudicatario tenuto conto dei seguenti criteri:
- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale,
 - continuità dell'educatore, salvo controindicazioni specifiche,
 - eventuali indicazioni dell'autorità scolastica competente,
 - indicazioni del servizio sociale professionale;
- j) l'appaltatore si dovrà attenere al suddetto piano operativo che potrà in corso d'opera essere suscettibile per mutate esigenze assistenziali ed educative dell'alunno, sempre previa comunicazione scritta dell'Ufficio competente in accordo con le autorità scolastiche coinvolte;
- l) il servizio dovrà svolgersi nell'ambito del monte ore previsto.

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

L'aggiudicatario provvede ad indicare un **responsabile dell'appalto** che risponda dei rapporti contrattuali fra appaltatore e Comune; l'aggiudicatario designa un **coordinatore unico del servizio**, che può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

ARTICOLO 6 - PERSONALE UTILIZZATO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario provvede ad utilizzare per l'esecuzione del servizio proprio personale dipendente idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale. Il personale deve altresì mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio, degli insegnanti, del personale scolastico e degli utenti. Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale in caso di non gradimento della figura educativa

individuata, qualora ritenuta non idonea per lo svolgimento del servizio sia genericamente che in relazione all'alunno al quale lo stesso è stato affiancato.

Con richiamo ai precedenti artt.4 e 5 il personale utilizzato deve avere le caratteristiche di seguito descritte:

Coordinatore unico del servizio

Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in scienze educative o in scienze dei servizi sociali o in scienze pedagogiche o psicologiche, o altra laurea con documentata esperienza di almeno tre anni nel ruolo.

Il coordinatore assume le funzioni di:

- interfaccia e cooperazione con l'ufficio competente dell'Ente;
- garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- relazione con le autorità scolastiche, con i referenti del gruppo handicap nonché con le figure specialistiche esterne, ove si renda necessario, concordando le modalità operative dei singoli interventi;
- partecipazione alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
- supporto all'intervento degli educatori nel rapporto con l'istituzione scolastica e con la famiglia;
- coordinamento delle riunioni d'équipe;
- rendicontazione mensile dell'attività sulla base di apposita documentazione.

Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'aggiudicatario dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità preventivamente sottoposta alla valutazione del Comune.

Educatore

Gli educatori dovranno essere in possesso dei seguenti titoli:

- educatore professionale o diploma di laurea ad indirizzo educativo o psicologico, se di nuova nomina;
- assistente educativo o traduttore del linguaggio dei segni in entrambi i casi con almeno un anno di esperienza nello specifico settore adeguatamente documentato
- diploma di laurea in discipline umanistiche (o titoli equipollenti) o diploma di maturità, in entrambi i casi con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore adeguatamente documentati

Il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione si svolge nei plessi scolastici in cui risultano iscritti gli alunni/studenti diversamente abili con le modalità e le caratteristiche generali che saranno comunicate ad inizio anno, tenendo conto delle indicazioni dell'UFSMIA.

Gli operatori si raccordano con le competenze e con il personale afferente all'UFSMIA della Azienda USL Toscana nord/ovest - Zona Elba, rispettandone gli indirizzi, al fine di consentire una integrazione delle loro prestazioni nel quadro dei PEI.

L'educatore professionale nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

L'educatore assume le funzioni e attività di:

- realizzazione degli obiettivi educativi del Piano Educativo Individualizzato;
- integrazione dell'alunno con i suoi coetanei, facilitando l'interazione con i singoli e con il gruppo, permettendo anche ai compagni di classe di percepire la persona con disabilità non come un problema, ma come una risorsa in più del gruppo;
- rimozione di quelle occasioni o situazioni che tendano ad emarginare e ad escludere l'allievo con disabilità, facendo di questo intervento il fuoco della sua professionalità educativa;
- perseguimento del successo formativo e gratificazione della performance commisurati ai singoli PEI, di concerto con il personale didattico;
- collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- affiancamento dell'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa laddove vi sia necessità, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
- affiancamento dell'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, che consentano il recupero e la conquista dell'autonomia;
- collaborazione con gli operatori scolastici e sanitari nell'individuazione del materiale didattico/strumentale necessario alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- partecipazione a tutti gli incontri dei PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- redazione a fine anno scolastico di una relazione sintetica sui casi trattati.

Svolgimento del servizio

Il servizio si svolgerà facendo riferimento alla durata dell'anno scolastico, con inizio, interruzioni e termine secondo quanto previsto dal calendario scolastico di funzionamento dei plessi, in relazione a ciascun ordine di scuola, comprese eventuali attività didattiche esterne.

L'articolazione dell'orario di servizio viene concordata all'inizio dell'anno scolastico, tra l'operatore e il dirigente scolastico, in considerazione delle esigenze dell'alunno, nonché dei bisogni organizzativi della scuola e della programmazione individualizzata.

Al fine di garantire la più ampia flessibilità nel processo di integrazione delle diverse competenze professionali che si adoperano per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, l'orario di servizio degli operatori potrà essere provvisorio fino alla nomina degli insegnanti di sostegno e a completamento del team docente.

L'orario non effettuato a causa di assenze brevi dell'alunno, potrà essere recuperato in altri momenti, quale orario da utilizzare per la programmazione con la scuola e incontri di verifica con l'UFSMIA fino ad un massimo di 12 ore annue a bambino (comunque garantite in mancanza di assenze) in accordo con il Comune di Campo nell'Elba.

Giornalmente l'educatore dovrà firmare un foglio di presenza, che mensilmente sarà controfirmato dall'Insegnante Coordinatore della classe e conservato nel registro di classe. Tale prospetto dovrà essere allegato mensilmente alla fattura inviata al Comune per il pagamento delle ore effettuate.

Anche gli incontri di programmazione e di verifica dovranno essere controfirmati dal tutor (scuola) o dal responsabile dell'Azienda USL per l'UFSMIA.

La sostituzione dell'educatore professionale dovrà essere garantita anche per assenze di un solo giorno, salvo emergenze documentate.

Dovrà essere cura del soggetto incaricato del coordinamento sullo svolgimento delle attività, garantire, nel limite del possibile, la continuità operativa degli educatori nei riguardi dei minori assistiti.

L'aggiudicatario si impegna altresì a fornire all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta si presentassero variazioni, la seguente documentazione:

- elenco del personale utilizzato – caso/i assegnato/i per ciascun educatore;
- dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascuna unità di personale, il possesso del titolo di studio richiesto e la immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata;
- dichiarazione in cui si certifica che il personale utilizzato percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali applicate.

L'aggiudicatario garantisce, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovesse risultare non idoneo per lo svolgimento del servizio, salvo che la famiglia, informandone preventivamente a scopo liberatorio il Comune e le istituzioni scolastiche, dovesse provvedere direttamente ed autonomamente a proprie spese allo svolgimento del servizio all'interno della scuola, e/o che dovesse addirittura rinunciare al servizio stesso. In tal caso il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità in merito al servizio al quale la famiglia avrà ritenuto di provvedere autonomamente, e/o al mancato svolgimento del servizio in caso di rinuncia totale, senza facoltà per l'aggiudicatario di rivendicare nei confronti di alcuno, diritti economici né di altra natura.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dall'aggiudicatario per le attività educative deve essere regolarmente incaricato con specifico contratto. È ammesso l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall'ordinamento vigente, a condizione che venga specificato all'atto dell'offerta. Per tutto il personale deve comunque essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi.

L'aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

L'aggiudicatario opera nel rispetto della L.125/92 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI

Date le caratteristiche e la valenza educativa del servizio oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare l'art.37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28/11/2000, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con il responsabile dell'appalto; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Quando il personale incaricato comunale rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei servizi informerà il responsabile dell'appalto anche con nota scritta.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio: l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto concordato col Comune.

ART. 10 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto all'aggiudicatario - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi del proprio personale o altre legittime cause.

Le vertenze sindacali all'interno della cooperativa aggiudicataria devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale - anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune - preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

ART. 11 - PREROGATIVE DEL COMUNE

Il Comune mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo.

Il Comune individua nel Responsabile dell'Area Amministrativa il Referente amministrativo per la gestione del servizio oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione, comunque, si riserva di effettuare, annualmente, verifiche sulla qualità e sull'efficacia delle prestazioni. Le risultanze di tali verifiche andranno a far parte della valutazione complessiva dell'erogazione dei servizi prevista al termine del contratto.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale resta sollevata dalla responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'aggiudicatario, a terzi ed agli utenti del servizio essendo interamente riconducibile all'aggiudicatario stesso la relativa responsabilità.

L'aggiudicatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo a terzi, e a munirsi, prima della stipulazione del contratto, delle adeguate coperture assicurative (Polizza RCT con massimale unico di € 1.500.000,00 ed RCO con massimale di € 1.000.000,00).

La polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., anche in relazione ad eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il mantenimento del rapporto contrattuale e che, pertanto, l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - GARANZIE

Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta: è richiesta cauzione provvisoria nella misura del 2% pari ad € 7.290,15, da presentare nelle forme e nei contenuti di cui al D. Lgs. 50/2016.

Cauzione definitiva: l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la durata contrattuale per l'adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti. Il deposito cauzionale rimarrà fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

Le suddette cauzioni provvisoria e definitiva possono essere dimezzate per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI

L'aggiudicatario deve assicurare il pieno rispetto del D.lgs n. 196/2003 e sue modifiche ed in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione dei servizi);
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 15 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PREZZI

L'importo del corrispettivo verrà corrisposto dal Comune in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura accompagnata dai rendiconti mensili delle ore prestate per l'espletamento del servizio per ogni minore assistito; i relativi pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa ai sensi del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, a mezzo di mandato diretto intestato all'aggiudicatario ed esigibile presso la Tesoreria Comunale, previo accertamento della regolarità della fornitura del servizio attestata dalla sottoscrizione dei suddetti rendiconti da parte del Responsabile competente individuato dall'Istituto Scolastico.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Campo nell'Elba, Piazza Dante Alighieri n.1 – 57034 Marina di Campo (LI) C.F. 82001510492.

Il pagamento resta subordinato all'accertamento della regolarità contributiva in materia previdenziale ed assistenziale (D.U.R.C.), attestata dai competenti Uffici Inps e Inail e previa acquisizione del nulla osta prescritto per gli eventuali pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tali certificazioni, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

La stazione appaltante ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'aggiudicatario ed allo scioglimento delle riserve.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione comunale potrà rivalersi - per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. L'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

Il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale, salvo l'adeguamento annuale, a far data dal secondo anno di affidamento, del prezzo sulla base dell'indice ISTAT FOI di aumento del costo vita e gli eventuali adeguamenti del costo contrattuale del personale impiegato derivanti da intervenuta sottoscrizione ed applicazione del nuovo C.C.N.L. – avendo come riferimento le apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o accordi integrativi territoriali. Si specifica che l'adeguamento, in caso di rinnovo CCNL, sarà riconosciuto al netto degli aumenti ISTAT eventualmente erogati nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 19 – PENALI

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

A) SERVIZIO

mancato servizio senza idonea giustificazione: **€ 500,00**

B) PERSONALE

- mancato rispetto delle norme del capitolato che prescrivono l'impiego di personale professionalmente adeguato: **€ 300,00**
- mancata applicazione, per i dipendenti, delle norme contenute nel contratto di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali: **€ 800,00**

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata in forma scritta, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro il termine suddetto l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le giustificazioni fornite non fossero ritenute accoglibili il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di **€ 200,00** ed un massimo di **€ 500,00** in base ad indicatori di gravità che verranno precisati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate risulti essere superiore nell'arco dell'anno al 5% dell'importo contrattuale previsto per il medesimo periodo, il contratto potrà essere risolto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità che sarà comunicato all'aggiudicatario, sarà detratto dal pagamento della prima fattura posta in liquidazione.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile;
- nel caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per comportamenti tenuti dal personale dell'aggiudicatario di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
- in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- interruzione del servizio senza giusta causa anche per un solo giorno;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Amministrazione comunale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'aggiudicatario, che ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi attività.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze ed il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di ogni ulteriore danno patito.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca dell'incarico, all'aggiudicatario dovranno essere corrisposti i corrispettivi e rimborsi spese per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di comunicazione di revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Campo nell'Elba.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Livorno.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine che gli verrà fissato successivamente; in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 il

contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica, di conseguenza sarà opportuno che il Rappresentante Legale del soggetto aggiudicatario disponga di firma digitale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico dell'aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna anticipata del servizio per l'esecuzione dell'appalto nelle more della stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà altresì munirsi, prima della stipulazione del contratto di appalto e comunque preventivamente all'effettivo avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale unico di € 1.500.000,00 e i Prestatori d'Opera con massimale di € 1.000.000,00.

ART. 23 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, il soggetto aggiudicatario assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti all'art.3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificata dal D.L. n.187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara, relativo all'appalto in oggetto.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ex art.3, comma 8, stessa legge, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.


L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 sopra richiamata.

ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la *dr.ssa Sandra Landi* - *Responsabile dell'Area Amministrativa*, ai sensi del Documento di Consultazione dell'ANAC del 28.04.2016 relativo alle linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti, successivamente approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26.10.2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dr. Sandra Landi



Sandra Landi

